

**IPOTESI DI ACCORDO SINDACALE PER IL PERSONALE NON
DIRIGENTE DELLE FORZE ARMATE RELATIVO AL
TRIENNIO 2022-2024**

Art. 1

Ambito di applicazione e durata

1. Ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e successive modificazioni, il presente decreto si applica, per il periodo dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2024, al personale militare dell'Esercito italiano, della Marina militare, incluse le Capitanerie di porto, e dell'Aeronautica militare, con esclusione dei rispettivi dirigenti e del personale volontario non in servizio permanente.
2. Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a tre mesi dalla data di scadenza del presente decreto, al personale di cui al comma 1 è riconosciuta, a partire dal mese successivo, un'anticipazione dei benefici complessivi che saranno attribuiti dal nuovo decreto del Presidente della Repubblica emanato ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo n. 195 del 1995, pari al trenta per cento dell'indice dei prezzi al consumo armonizzato (I.P.C.A.), al netto della dinamica dei prezzi dei beni energetici importati, applicato ai parametri stipendiali vigenti. Dopo ulteriori tre mesi di vacanza contrattuale, detto importo è pari al cinquanta per cento del predetto indice e cessa di essere erogato dalla decorrenza degli effetti economici previsti dal citato decreto del Presidente della Repubblica emanato ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo n. 195 del 1995. La predetta anticipazione è comunque riconosciuta entro i limiti previsti dalla legge di bilancio in sede di definizione delle risorse contrattuali.

Art. 2
Nuovi stipendi

1. A decorrere dal 1° aprile 2022 al 30 giugno 2022, il valore del punto parametrico di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 maggio 2003, n. 193, è fissato in euro 183,6993 annui lordi. Il trattamento stipendiale del personale delle Forze armate è, pertanto, incrementato delle misure mensili lorde e rideterminato nei valori annui lordi di cui alla seguente tabella.

Gradi ed equiparati	Parametri	Incrementi mensili lordi	Stipendi annui lordi
			(12 mensilità)
		Euro	Euro
Capitano	150,50	6,89	27.646,74
Tenente	148,00	6,78	27.187,50
Sottotenente	136,75	6,26	25.120,88
Primo Luogotenente	148,00	6,78	27.187,50
Luogotenente	143,50	6,57	26.360,85
Primo Maresciallo (con 8 anni nel grado)	140,00	6,41	25.717,90
Primo Maresciallo	137,50	6,30	25.258,65
Maresciallo capo	133,50	6,11	24.523,86
Maresciallo ordinario	131,00	6,00	24.064,61
Maresciallo	124,75	5,71	22.916,49
Sergente Maggiore Aiutante	131,00	6,00	24.064,61
Sergente Maggiore Capo (con 4 anni nel grado)	125,75	5,76	23.100,19
Sergente Maggiore Capo	124,25	5,69	22.824,64
Sergente Maggiore	121,50	5,56	22.319,46
Sergente	116,75	5,35	21.446,89
Graduato Aiutante	121,50	5,56	22.319,46
Primo Graduato (con 5 anni nel grado)	117,00	5,36	21.492,82
Primo Graduato	116,50	5,33	21.400,97
Graduato Capo	112,00	5,13	20.574,32
Graduato Scelto	108,50	4,97	19.931,37
Graduato	105,25	4,82	19.334,35

2. A decorrere dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2023, il valore del punto parametrico di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 maggio 2003, n. 193, è fissato in euro 184,0659 annui lordi. Il trattamento stipendiale del personale delle Forze armate è, pertanto, incrementato delle misure mensili lorde e rideterminato nei valori annui lordi di cui alla seguente tabella.

Incontri del 24/25 luglio 2024

Gradi ed equiparati	Parametri	Incrementi mensili lordi	Stipendi annui lordi
			(12 mensilità)
		Euro	Euro
Capitano	150,50	11,49	27.701,92
Tenente	148,00	11,29	27.241,75
Sottotenente	136,75	10,44	25.171,01
Primo Luogotenente	148,00	11,29	27.241,75
Luogotenente	143,50	10,95	26.413,46
Primo Maresciallo (con 8 anni nel grado)	140,00	10,68	25.769,23
Primo Maresciallo	137,50	10,49	25.309,06
Maresciallo capo	133,50	10,19	24.572,80
Maresciallo ordinario	131,00	10,00	24.112,63
Maresciallo	124,75	9,52	22.962,22
Sergente Maggiore Aiutante	131,00	10,00	24.112,63
Sergente Maggiore Capo (con 4 anni nel grado)	125,75	9,60	23.146,29
Sergente Maggiore Capo	124,25	9,48	22.870,19
Sergente Maggiore	121,50	9,27	22.364,01
Sergente	116,75	8,91	21.489,69
Graduato Aiutante	121,50	9,27	22.364,01
Primo Graduato (con 5 anni nel grado)	117,00	8,93	21.535,71
Primo Graduato	116,50	8,89	21.443,68
Graduato Capo	112,00	8,55	20.615,38
Graduato Scelto	108,50	8,28	19.971,15
Graduato	105,25	8,03	19.372,94

3. A decorrere dal 1° gennaio 2024, il valore del punto parametrico di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 maggio 2003, n. 193, è fissato in euro 195,00 annui lordi. Il trattamento stipendiale del personale delle Forze armate è, pertanto, incrementato delle misure mensili lorde e rideterminato nei valori annui lordi di cui alla seguente tabella.

Incontri del 24/25 luglio 2024

Gradi ed equiparati	Parametri	Incrementi mensili lordi	Stipendi annui lordi
			(12 mensilità)
		Euro	Euro
Capitano	150,50	148,62	29.347,50
Tenente	148,00	146,15	28.860,00
Sottotenente	136,75	135,04	26.666,25
Primo Luogotenente	148,00	146,15	28.860,00
Luogotenente	143,50	141,71	27.982,50
Primo Maresciallo (con 8 anni nel grado)	140,00	138,25	27.300,00
Primo Maresciallo	137,50	135,79	26.812,50
Maresciallo capo	133,50	131,84	26.032,50
Maresciallo ordinario	131,00	129,36	25.545,00
Maresciallo	124,75	123,19	24.326,25
Sergente Maggiore Aiutante	131,00	129,36	25.545,00
Sergente Maggiore Capo (con 4 anni nel grado)	125,75	124,18	24.521,25
Sergente Maggiore Capo	124,25	122,69	24.228,75
Sergente Maggiore	121,50	119,99	23.692,50
Sergente	116,75	115,29	22.766,25
Graduato Aiutante	121,50	119,99	23.692,50
Primo Graduato (con 5 anni nel grado)	117,00	115,54	22.815,00
Primo Graduato	116,50	115,05	22.717,50
Graduato Capo	112,00	110,60	21.840,00
Graduato Scelto	108,50	107,15	21.157,50
Graduato	105,25	103,93	20.523,75

4. Il trattamento stipendiale, come rideterminato dai commi 1, 2 e 3, per la quota parte relativa all'indennità integrativa speciale, conglobata dal 1° gennaio 2005 nel trattamento stesso ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 30 maggio 2003, n. 193, non modifica la base di calcolo ai fini della base pensionabile di cui alla legge 29 aprile 1976, n. 177, e successive modificazioni, e dell'applicazione dell'articolo 2, comma 10, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e non ha effetti diretti e indiretti sul trattamento complessivo fruito, in base alle vigenti disposizioni, dal personale in servizio all'estero.
5. I valori stipendiali di cui ai commi 1, 2 e 3 includono sono pari all'elemento provvisorio della retribuzione corrisposto quale indennità di vacanza contrattuale erogata ai sensi degli articoli 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 2022 n. 56 e dell'art.1, comma 609, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, come incrementata a decorrere dal 2024, ai sensi dell'articolo 1, comma 28, della legge 30 dicembre 2023 n. 213.

Art. 3

Effetti dei nuovi stipendi

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, commi 4 e 5, le nuove misure degli stipendi risultanti dall'applicazione del presente decreto hanno effetto sulla tredicesima mensilità, sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sull'indennità di buonuscita, sull'assegno alimentare per il dipendente sospeso, come previsto dall'articolo 920 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, o da disposizioni analoghe, sull'equo indennizzo, sulle ritenute previdenziali ed assistenziali e relativi contributi, compresi la ritenuta in conto entrata INPS, o altre analoghe, ed i contributi di riscatto.
2. I benefici economici risultanti dall'applicazione del presente decreto sono corrisposti integralmente, alle scadenze e negli importi previsti, al personale comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza del presente decreto. Agli effetti dell'indennità di buonuscita si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione dal servizio.
3. La corresponsione dei nuovi stipendi, derivanti dall'applicazione del presente decreto, avviene in via provvisoria e salvo conguaglio, ai sensi dell'articolo 172 della legge 11 luglio 1980, n. 312, in materia di sollecita liquidazione del nuovo trattamento economico.

Art. 4
Importo aggiuntivo pensionabile

1. A decorrere dal 1° gennaio 2024, le misure dell'importo aggiuntivo pensionabile di cui all'articolo 4, comma 1, decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 2022, n. 56, sono incrementate e rideterminate nei seguenti importi mensili lordi:

Gradi ed equiparati	Incrementi mensili lordi	Importi mensili lordi
	Euro	Euro
Capitano	47,46	412,53
Tenente	47,04	408,91
Sottotenente	45,44	394,97
Primo Luogotenente	49,12	427,00
Luogotenente	48,07	417,86
Primo Maresciallo (con 8 anni nel grado)	46,44	403,66
Primo Maresciallo	46,44	403,66
Maresciallo capo	45,33	393,99
Maresciallo ordinario	44,51	386,93
Maresciallo	43,75	380,28
Sergente Maggiore Aiutante	45,25	393,34
Sergente Maggiore Capo (con 4 anni nel grado)	44,35	385,51
Sergente Maggiore Capo	44,35	385,51
Sergente Maggiore	43,40	377,24
Sergente	42,74	371,50
Graduato Aiutante	43,72	379,99
Primo Graduato (con 5 anni nel grado)	42,97	373,47
Primo Graduato	42,97	373,47
Graduato Capo	42,74	371,50
Graduato Scelto	42,60	370,28
Graduato	42,40	368,54

Art. 5
Lavoro straordinario

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 4, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2002, n. 163, a decorrere dal 1° gennaio 2024 le misure orarie del compenso per il lavoro straordinario fissate dall'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 2022, n. 56 sono rideterminate negli importi di cui alla seguente tabella:

Misure orarie del lavoro straordinario a decorrere dal 1° gennaio 2024		Feriale	Notturno o festivo	Notturno festivo
Gradi ed equiparati	Parametri	Euro	Euro	Euro
Capitano	150,50	17,15	19,40	22,38
Tenente	148,00	16,87	19,08	22,01
Sottotenente	136,75	15,59	17,63	20,34
Primo Luogotenente	148,00	16,87	19,08	22,01
Luogotenente	143,50	16,36	18,50	21,35
Primo Maresciallo (con 8 anni nel grado)	140,00	15,96	18,05	20,82
Primo Maresciallo	137,50	15,68	17,74	20,46
Maresciallo capo	133,50	15,23	17,23	19,88
Maresciallo ordinario	131,00	14,93	16,89	19,49
Maresciallo	124,75	14,23	16,10	18,57
Sergente Maggiore Aiutante	131,00	14,93	16,89	19,49
Sergente Maggiore Capo (con 4 anni nel grado)	125,75	14,34	16,22	18,71
Sergente Maggiore Capo	124,25	14,17	16,03	18,50
Sergente Maggiore	121,50	13,85	15,67	18,08
Sergente	116,75	13,31	15,06	17,37
Graduato Aiutante	121,50	13,85	15,67	18,08
Primo Graduato (con 5 anni nel grado)	117,00	13,34	15,08	17,40
Primo Graduato	116,50	13,29	15,03	17,34
Graduato Capo	112,00	12,77	14,45	16,67
Graduato Scelto	108,50	12,37	13,99	16,14
Graduato	105,25	12,00	13,58	15,66

Art. 6
Licenza e riposo solidale

1. L'articolo 19, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 2022, n. 56, è così sostituito:

*“1. Il personale può cedere, in tutto o in parte, al fine di consentire ad altri appartenenti alla stessa Amministrazione di assistere i figli **ovvero il coniuge conviventi** che, per le particolari condizioni di salute in cui versano, necessitano di cure costanti:*

- a) la licenza ordinaria spettante e non ancora fruita, eccedente le quattro settimane annue, quantificata in venti o ventiquattro giorni nel caso di articolazione dell'orario di lavoro settimanale, rispettivamente, su cinque o sei giorni;*
- b) le quattro giornate di riposo di cui alla legge 23 dicembre 1977, n. 937”.*

Art. 7
Tutela della genitorialità

2. L'articolo 21, comma 1, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 2022, n. 56, è così sostituito:

*“d) esonero, a domanda, dal servizio notturno per le situazioni monoparentali, ivi compreso il genitore unico affidatario ovvero, **in caso di affidamento condiviso, il genitore collocatario nei termini del relativo provvedimento**, sino al compimento del dodicesimo anno di età del figlio convivente;”*

Art. 8

Licenza straordinaria per congedo parentale

1. L'articolo 11, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2018, n. 40, è così sostituito:

*“1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 34 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, al personale con figli minori di **dodici** anni che intende avvalersi del congedo parentale previsto dall'articolo 32 del medesimo decreto legislativo, è concessa la licenza straordinaria di cui all'articolo 48 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395, sino alla misura complessiva di quarantacinque giorni, anche frazionati, nell'arco di **dodici** anni e comunque entro il limite massimo annuale previsto per il medesimo istituto.*

Art. 9
Disposizioni finali

1. Al personale di cui al presente accordo continuano ad applicarsi, ove non in contrasto, le norme previste dai precedenti provvedimenti di concertazione recepiti con decreto del Presidente della Repubblica.

Art. 10
Copertura finanziaria

1.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.